Deliberazione della Giunta regionale 17 giugno 2022, n. 873 LR 8/2022, art. 21. Proroga di 6 mesi dei termini di cui all'art. 55, commi 1, 6 e 7 della LR 3/2021, e di cui all'art. 2, comma 25, della LR 13/2021.

## LA GIUNTA REGIONALE

**VISTA** la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), la quale disciplina tra l'altro gli interventi di finanziamento agevolato a favore delle imprese a valere sul Fondo di rotazione per iniziative economiche, di seguito denominato "FRIE", nonché sul Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi, di seguito denominato "Fondo per lo sviluppo";

**VISTO** in particolare l'articolo 10, della legge regionale 2/2012 che prevede che l'amministrazione del FRIE e del Fondo per lo sviluppo e la deliberazione dei relativi interventi finanziari è affidata a un Comitato di gestione avente sede a Trieste, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, di seguito denominato "Comitato di gestione";

**VISTO** l'articolo 98, commi 12, 14 e 16, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 << Disciplina organica del turismo>>), ai sensi del quale:

- l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA, per assicurare al Comitato di gestione, di cui all'articolo 10 della legge regionale 2/2012 in relazione alle sue attribuzioni concernenti la gestione del Fondo per lo sviluppo, un adeguato supporto tecnico e organizzativo nello svolgimento dei compiti d'istituto, con oneri a carico del Fondo per lo sviluppo medesimo;
- la predetta convenzione è stipulata dall'Assessore alle attività produttive, previa deliberazione della Giunta regionale;

**VISTA** la legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (Sviluppo impresa) con particolare riferimento all'articolo 55, il quale:

- al comma 1 prevede che il Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 2/2012, come sostituito dall'articolo 44 della predetta legge regionale 3/2021, è attivato con deliberazione della Giunta regionale e, a partire dall'1 luglio 2022, prosegue senza soluzione di continuità nell'attività della gestione relativa al Fondo per lo sviluppo;
- al comma 6 prevede che le disposizioni di cui agli articoli 30, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, salvo quanto previsto in riferimento all'articolo 7 bis, comma 2, della legge regionale 2/2012, 52, 53 e 54 della predetta legge regionale 3/2021, hanno efficacia differita a partire dall'1 luglio 2022 e che, al fine di dare immediata attuazione ai benefici stabiliti con la presente legge a favore delle imprese, fino al 30 giugno 2022, continuano ad applicarsi le norme attualmente vigenti con le seguenti integrazioni:
- a) gestione fuori bilancio di cui al conto n. 95 riferito alla legge 23 gennaio 1970, n. 8 (Modifiche alla L. 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia);
- b) le dotazioni del Fondo per lo sviluppo possono essere destinate anche all'attivazione di microcredito per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, con procedure semplificate, anche senza l'acquisizione di garanzie sui finanziamenti; a tali fini i soggetti operanti nel territorio regionale autorizzati alla concessione di microcredito ai sensi del decreto legislativo 385/1993 possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale, alle condizioni e previo possesso dei requisiti individuati attraverso bando, approvato con deliberazione della Giunta regionale;
- c) con la deliberazione del mutuo a valere sul FRIE può essere attribuita una contribuzione integrativa del mutuo medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari con particolare riferimento alle iniziative:
  - 1) che colgono le opportunità di sviluppo delle attività aziendali derivanti dai mutamenti tecnologici, tra cui il commercio elettronico, la digitalizzazione dell'attività e dei processi gestionali, l'innovazione e la ricerca, la personalizzazione della produzione industriale e la servitizzazione;
  - 2) che si inseriscono nell'ambito di processi di reshoring o di riconversione dell'attività d'impresa;
  - 3) che si inseriscono nell'ambito di processi di internazionalizzazione dell'attività d'impresa;
  - 4) che sono conformi al modello dell'economia circolare;
  - 5) per le imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unità lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente;

- 6) per le iniziative che comportano la riattivazione ovvero il ripristino o la riqualificazione di immobili inutilizzati o di complessi produttivi degradati;
- d) con la deliberazione del finanziamento per la realizzazione di iniziative di investimento e sviluppo aziendale a valere sul Fondo per lo sviluppo può essere attribuita una contribuzione integrativa del finanziamento medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari con particolare riferimento:
  - 1) agli interventi di importo fino a 70.000 euro;
  - 2) alle iniziative realizzate nei territori dei Comuni rientranti nelle zone montane omogenee;
  - 3) alle iniziative che sono finalizzate all'insediamento o al consolidamento delle attività commerciali nei centri cittadini, di vendita di vicinato nei comuni minori o allo sviluppo di servizi di prossimità a supporto e integrazione di tali attività di vendita di vicinato;
  - 4) alle iniziative realizzate da imprese costituite da non oltre due anni alla data di presentazione della domanda ovvero, nel caso in cui risultino da "spin-off" di università o enti di ricerca, da non oltre tre anni da tale data;
  - 5) alle iniziative realizzate da imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unità lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente;
  - 6) nel caso di concessione di finanziamenti agevolati nella forma di microcredito per sostenere l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa;
- al comma 7 prevede che, al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo del turismo regionale la Giunta regionale determina le risorse finanziarie riservate per l'anno 2021 e per il primo semestre del 2022 a finanziare, mediante il FRIE e il Fondo per lo sviluppo, iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico dirette al potenziamento delle strutture ricettive e al miglioramento della qualità dell'offerta turistica e degli altri servizi connessi, individuando altresì le tipologie di destinatari e di investimenti cui sono riservate tali risorse, e che con la concessione degli interventi finanziari a valere sul FRIE e sul Fondo per lo sviluppo per la realizzazione delle predette iniziative è attribuita una contribuzione integrativa per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari;

**VISTO** l'articolo 2, comma 25 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), ai sensi del quale l'Amministrazione regionale continua ad applicare fino all'1 luglio 2022 le disposizioni di cui all'articolo 98, commi 12, 14 e 16, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2<<Disciplina organica del turismo>>)

**VISTA** la legge regionale 4 marzo 2022, n. 2 (FVG PLUS SpA), la quale autorizza l'Amministrazione regionale a promuovere la costituzione di una società per azioni, denominata FVG PLUS S.p.A. e a partecipare al capitale della medesima, al fine di gestire e attuare le politiche regionali, sia nei confronti delle imprese che dei privati cittadini, ottimizzando la gestione dei vari strumenti agevolativi in sinergia con Friulia S.p.A., svolgendo, tra l'altro, il ruolo di segreteria unica del Comitato di gestione;

VISTA la legge regionale 9 giugno 2022, n. 8 (Disposizioni in materia di relazioni internazionali, bio-diversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze <<Legge regionale multisettoriale 2022>>), con particolare riferimento all'articolo 21 il quale prevede che "tenuto conto della necessità di ottemperare agli adempimenti tecnici concernenti la costituzione e l'operatività di FVG Plus SpA, preordinati allo svolgimento delle attività di segreteria unica, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b), della legge regionale 4 marzo 2022, n. 2 (FVG Plus SpA), del Comitato di gestione dei Fondi di rotazione di cui alla legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), con deliberazione della Giunta regionale possono essere prorogati, per un periodo massimo di sei mesi, i termini di cui all'articolo 55, commi 1, 6 e 7, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia <<Sviluppolmpresa>>), e di cui all'articolo 2, comma 25, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023)";

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 27 maggio 2022, n. 782, con la quale è stata autorizzata Friulia SpA a costituire FVG Plus SpA ed è stato approvato il relativo schema di atto costitutivo e di statuto:

**ATTESO** che l'atto deliberativo di costituzione della società è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

**RILEVATO** che sono in corso gli adempimenti tecnici concernenti la costituzione e l'operatività di FVG Plus SpA e che tali adempimenti contemplano attività giuridiche, amministrative, contabili e organizza-

tive il cui svolgimento impegna l'intero arco dell'anno in corso;

CONSIDERATO, pertanto, che FVG Plus SpA sarà pienamente operativa l'1 gennaio 2023;

**CONSIDERATO** che è necessario evitare soluzioni di continuità nel funzionamento del sistema di interventi di finanziamento agevolato di cui alla legge regionale 2/2012 fino al raggiungimento della piena operatività di FVG Plus SpA;

**RITENUTO**, pertanto, in applicazione dell'articolo 21 della legge regionale 8/2022, di prorogare di sei mesi i termini di cui all'articolo 55, commi 1, 6 e 7, della legge regionale 3/2021, e di cui all'articolo 2, comma 25, della legge regionale 13/2021;

**VISTA** la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera j);

**SU PROPOSTA** dell'Assessore regionale alle attività produttive e turismo, all'unanimità,

## **DELIBERA**

- 1. In applicazione dell'articolo 21 della la legge regionale 8/2022, è autorizzata la proroga di sei mesi dei termini di cui all'articolo 55, commi 1, 6 e 7 della legge regionale 3/2021, e di cui all'articolo 2, comma 25, della legge regionale 13/2021.
- 2. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA